

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV COMMISSIONE

(Difesa)

RIUNIONE DELL'11 LUGLIO 1952

(59ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CASATI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Istituzione del "Corpo delle infermiere volontarie della Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta" »

(N. 2396):

GASPAROTTO, <i>relatore</i>	Pag. 547, 549
CINGOLANI	548
PALERMO	548, 549
CERICA	549
JANNUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	549

« Agevolazioni della misura del premio stabilito dall'articolo 1 del regio decreto-legge 6 luglio 1935, n. 861 » (N. 2388):

CEMMI, <i>relatore</i>	550
JANNUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	550

« Trattamento economico del personale civile militarizzato di ditte private che svolsero attività connesse con le operazioni militari fuori del territorio metropolitano » (N. 2398) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CINGOLANI, <i>relatore</i>	551
--------------------------------------	-----

« Concessione di una indennità, per una volta tanto, ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, richiamati o trattenuti, collocati in congedo senza diritto a trattamento di quiescenza » (N. 2423) (Approvato dalla Camera dei deputati):

JANNUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	Pag. 553
PALERMO	553
CERICA, <i>relatore</i>	553

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Caldera, Casardi, Casati, Cemmi, Cerica, Cingolani, Gasparotto, Lazzaro, Leone, Martini, Miceli Picardi, Palermo, Pellegrini, Pertini e Secchia.

PALERMO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Istituzione del "Corpo delle infermiere volontarie della Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta" » (N. 2396).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione del "Corpo delle infermiere volontarie della Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta" ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GASPAROTTO, *relatore*. Il Sovrano Militare Ordine di Malta ha sempre esercitato funzioni sanitarie ed assistenziali in collaborazio-

ne con la Croce Rossa Italiana. Nella mia memoria è presente il superbo treno ospedale in dotazione del S.M.O.M., durante l'altra guerra. Ricordo anche che in questo servizio assistenziale compivano la loro opera autorevoli membri del Parlamento, tra i quali citerò soltanto il barone Berlingeri. A tale scopo, sia in tempo di guerra che in tempo di pace, ha lavorato anche il Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione dei Cavalieri Militari del Sovrano Militare Ordine di Malta, costituito di fatto, i cui organici vengono a completarsi esclusivamente quando se ne presenta la necessità.

Il disegno di legge proposto dal Governo intende rimediare a questa lacuna disponendo senz'altro il riconoscimento giuridico di un corpo regolare di infermiere volontarie.

La delicatezza e l'importanza dei servizi che tale Associazione ha svolto durante l'ultimo conflitto e svolge tutt'ora rende necessaria questa iniziativa, la quale per altro non comporterà onere alcuno al bilancio dello Stato. C'è, è vero, l'articolo 4 il quale stabilisce che le infermiere volontarie in caso di ferite, di lesioni e di infermità riportate o aggravate in servizio comunque attinente alla guerra godranno delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra; ma si tratta di una ipotesi non attuale. Per quanto riguarda tutte le altre spese provvederà l'associazione dei Cavalieri italiani del S.M.O.M.

Propongo l'approvazione del disegno di legge.

CINGOLANI. Vorrei invitare la Commissione a votare questo disegno di legge, tenendo ben presenti le molteplici benemerite attività del Sovrano Militare Ordine di Malta.

Premetto che le infermiere del Corpo che con questa legge si vuole riconoscere, sono veramente volontarie, e non percepiscono nessun assegno. Queste infermiere hanno esercitato la loro benefica attività durante l'ultima guerra nei 4 treni ospedali dell'Ordine di Malta, con un comportamento che non esito a definire eroico, accanto alle sorelle della Croce Rossa. In Russia, per esempio, a Niepropetrovsk parecchie di esse hanno riportato malattie durante l'adempimento del dovere, e si sono meritati molti riconoscimenti al valore.

Queste infermiere sono diplomate nelle stesse scuole seguite da quelle della Croce Rossa, e vista l'analoga attività da esse svolta, sarebbe ancora più ingiusto che si negasse loro questo riconoscimento. Come ho detto, molte sono state decorate al valore ed alcune di esse anche per azioni partigiane. Nessuno avrà certamente dimenticato la magnifica opera svolta dall'Ordine di Malta durante l'occupazione nazista e fascista: molti ufficiali e molti soldati devono la loro vita unicamente al coraggio e alla prontezza delle infermiere di quel Corpo volontario. Si può dire che alcune lavoravano in prima linea, qua a Roma, dopo lo sbarco di Anzio.

Concludendo, per l'attività che questo Corpo di infermiere ha svolto in tempo di guerra e per quello che va svolgendo in tempo di pace, bisogna riconoscere che esso ha ben meritato dalla Patria. Per questo credo che questo riconoscimento ci troverà tutti concordi.

PALERMO. Tutta la mia simpatia al Corpo delle infermiere volontarie dell'Ordine di Malta. Però sono contrario, a nome del mio Gruppo, alla creazione di un corpo speciale alle dipendenze del S.M.O.M. Questo riconoscimento ha tutta l'aria di voler creare una corporazione, e non mi rendo conto perchè dovrebbe esistere questo doppione accanto a quello già esistente della Croce Rossa Italiana. Nel caso poi che si accettasse questo principio — lo tenga presente la Commissione — tutte le organizzazioni similari potrebbero pretenderlo.

CINGOLANI. Desidero fare una precisazione per fugare gli scrupoli del senatore Palermo. Le infermiere dell'Ordine di Malta si trovano nelle stesse condizioni in cui ci troviamo noi ufficiali dell'Ordine di Malta provenienti dalle varie branche delle Forze armate che, avendo raggiunto una certa età, non abbiamo più obblighi di servizio attivo e quindi prestiamo volontariamente la nostra opera assistenziale sia in tempo di guerra che in periodo di pace. Noi abbiamo i nostri brevetti, rilasciati dal Ministero della difesa, con il riconoscimento del grado militare, che non è semplice equiparazione, ma un vero e proprio grado militare. Il nostro direttore è nominato con decreto del Ministro della difesa.

Ugualmente avviene per le infermiere, le quali non fanno parte della Croce Rossa

Italiana che è convenzionata con il Ministero della difesa nel senso che un Corpo di infermiere volontarie prestò servizio nelle formazioni della Croce Rossa Italiana. Queste infermiere però non possono dare la loro opera ad altri organismi. Di qui la necessità di un Corpo di infermiere per il S.M.O.M.

Tutti gli altri organismi cui poi il senatore Palermo accennava non esistono più, nè mai hanno fatto servizio sanitario di guerra.

Teniamo presente che le infermiere del S.M.O.M. hanno già svolto praticamente una ampia attività e non capisco perchè si dovrebbe togliere ad esse ciò che in pratica hanno già ottenuto attraverso una equiparazione completa con le infermiere della Croce Rossa Italiana. Potrei ricordare le parole nobilissime del senatore Terracini all'indirizzo dell'Ordine di Malta, la cui attività assistenziale è ugualmente magnifica in tempo di guerra come in tempo di pace. Si pensi che il più grande lebbrosario è tenuto appunto dall'Ordine di Malta. Con questo provvedimento non facciamo nulla che leda la personalità della Croce Rossa Italiana. L'Ordine di Malta per la vastità delle sue attività ha veramente diritto alla riconoscenza del Paese.

CERICA. L'obbiezioni del senatore Palermo — che cioè il riconoscimento di cui al disegno di legge al nostro esame possa costituire un precedente — non tiene presente che l'Ordine di Malta è un'istituzione sovrana, caratteristica che non è di questi altri organismi. L'Ordine di Malta infatti possiede un proprio materiale, dei beni immobili e mobili che le altre istituzioni non posseggono. L'Ordine di Malta costituisce cioè un caso del tutto particolare che non conosce analogie.

GASPAROTTO, *relatore*. Io ho dato il mio voto contrario al riconoscimento dell'Ordine di Malta. Ma questo riconoscimento l'Ordine di Malta lo ha avuto, e noi dobbiamo ora metterlo in grado di funzionare. Ora questo Ordine, accanto alle attrezzature tecniche, accanto ai beni mobili e immobili, necessita anche di un personale. Mi pare pertanto che il disegno di legge possa essere utilmente approvato.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La esigenza che ha determinato questo disegno di legge è, prima che morale, di ordine

giuridico. Vi è la legge 4 gennaio 1938, n. 23, che determina quale sia la cooperazione che l'Ordine di Malta deve dare allo Stato italiano per i servizi di sanità in guerra. Poichè l'attività dell'Ordine di Malta si esplica mediante il Corpo delle infermiere volontarie, è naturale che lo Stato abbia rapporti ben determinati di diritti e di doveri in ordine al servizio e alle funzioni che la legge conferisce a questo Ordine mediante riconoscimento giuridico. Mi sembra che queste considerazioni di ordine giuridico precedano tutte le altre che pur sono da farsi in abbondanza, come risulta dagli interventi del relatore e del senatore Cingolani. Nel riconoscimento giuridico vi è anche una considerazione di ordine morale nei riguardi di chi ha ben meritato verso il Paese.

Ma vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su un ritocco che mi sembra necessario. L'articolo 4 stabilisce l'estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra alle infermiere volontarie in caso « di ferite ecc. riportate o aggravate in servizio di guerra o attinente alla guerra ». Ad impedire che quel participio passato possa allontanare l'interprete della legge dalla vera volontà del legislatore, nel senso di estendere, per esempio, questo beneficio anche per le ferite riportate nelle guerre passate — pregherei l'onorevole Commissione di modificare la dizione dell'articolo 4 nel modo seguente: « Alle infermiere volontarie, le quali riportino, in servizio di guerra o attinente alla guerra ferite, lesioni o infermità o subiscano aggravamenti di esse, nonchè alle loro famiglie, ecc. ». Con che si chiarisce bene che l'articolo 4 si riferisce al futuro.

PALERMO. Confesso la mia ignoranza, ma vorrei sapere quale è il trattamento che viene fatto, in analoghe circostanze, alle infermiere volontarie della Croce Rossa. Non vorrei che le infermiere del S.M.O.M. venissero a godere di un trattamento privilegiato.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Tutte le infermiere della Croce Rossa che sono militarizzate hanno diritto alla pensione che è computata sulla base del grado assegnato secondo le diverse funzioni.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla approvazione degli articoli, di cui do lettura con la modificazione proposta all'articolo 4 dall'onorevole Sottosegretario di Stato per la difesa:

Art. 1.

È istituito il « Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta ».

Compito del Corpo è quello di assicurare, in pace ed in guerra, il funzionamento dei servizi prestati dall'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta in cooperazione con i servizi sanitari dello Stato.

(È approvato).

Art. 2.

Le infermiere volontarie sono reclutate fra le infermiere munite di diploma rilasciato dalle scuole professionali riconosciute dallo Stato.

(È approvato).

Art. 3.

Il servizio prestato dalle infermiere volontarie è gratuito.

(È approvato).

Art. 4.

Alle infermiere volontarie le quali riportino, in servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite, lesioni o infermità o subiscano aggravamento di esse, nonchè alle loro famiglie quando da tali ferite, lesioni o infermità derivi la morte, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra. Ai soli fini di tale applicazione le infermiere volontarie sono equiparate al grado di sottotenente.

(È approvato).

Non facendosi osservazioni, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Agevolazione della misura del premio stabilito dall'articolo 1 del regio decreto-legge 6 luglio 1935, n. 861 » (N. 2388).

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Elevazione della misura del premio stabilito dall'articolo 1 del regio decreto-legge 6 maggio 1935, n. 861 ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cemmi.

CEMMI, *relatore*. Il regio decreto 6 maggio 1935, n. 861, prevede la concessione di un premio di lire 2000 agli ufficiali superiori ed ai tenenti di vascello i quali, dopo aver ottenuto il brevetto di ufficiale direttore del tiro a bordo o di ufficiale elettrotecnico e delle comunicazioni, abbiano disimpegnato lodevolmente questo servizio per determinati periodi, indicati nel decreto stesso. Questo premio di 2000 lire è rimasto invariato dal 1935 ad oggi, nonostante la svalutazione della moneta. Il disegno di legge in esame aumenta il premio a lire 60 mila: si tratta di un adeguamento non del tutto consona al deprezzamento della moneta. Faccio però osservare che la natura del premio non è essenzialmente economica bensì di natura specificatamente morale.

Sull'articolo 2 del disegno di legge debbo osservare che l'onere finanziario andrebbe a gravare sull'esercizio 1951-52 che è già chiuso, ma che non era chiuso quando il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza. Penso sia opportuno dire: « esercizio finanziario 1952-1953 ». Se questa modifica sarà accolta sarà poi necessario variare anche il numero del corrispondente capitolo di spesa.

La Commissione finanze e tesoro non ha dato il suo parere, ma essendo scaduti i termini regolamentari, propongo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per quanto riguarda la sua proposta, faccio osservare al senatore Cemmi che vi è una legge di proroga per l'utilizzazione dei fondi stanziati successivamente alla chiusura dell'esercizio.

CEMMI, *relatore*. In tal caso rinuncio al mio emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La misura del premio previsto dell'articolo 1 del regio decreto 6 maggio 1935, n. 861, è elevata da lire 2.000 a lire 60.000.

(È approvato).

Art. 2.

Alla spesa di complessive lire 300.000 annue derivante dalla presente legge verrà fatto fronte nell'esercizio finanziario 1951-52, con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 119 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Trattamento economico del personale civile militarizzato di ditte private che svolsero attività connesse con le operazioni militari fuori del territorio metropolitano » (N. 2398)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Trattamento economico del personale civile militarizzato di ditte private che svolsero attività connesse con le operazioni militari fuori del territorio metropolitano », già approvato dalla Camera dei deputati. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Cingolani.

CINGOLANI, *relatore*. Durante la guerra molte ditte private, con tutto il loro personale, operai e tecnici, sono state militarizzate ai fini puramente disciplinari e sono state utilizzate in zona di operazioni. Talune di queste ditte sono state fatte uscire fuori del territorio nazionale e la situazione del personale è diventata sempre più difficile. Si tratta di dare a questo personale la possibilità di usufruire,

per il periodo in cui sia stato prigioniero nei campi di concentramento, degli assegni goduti dai militari. Dovrebbe cioè essere loro concesso lo stipendio o la paga, l'aggiunta di famiglia o l'indennità di caro vita, il soprassoldo coloniale o l'assegno speciale giornaliero previsti per le rispettive zone di operazioni, il soprassoldo di operazioni, l'indennità militare.

Per la concessione di questi assegni i dirigenti sono equiparati ai gradi di capitano e tenente, gli impiegati al grado di tenente e gli operai rispettivamente ai gradi di maresciallo ordinario, sergente e soldato.

Si tratta di un provvedimento di giustizia e pertanto ne propongo senz'altro l'approvazione alla Commissione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame e all'approvazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

I personali civili, già dipendenti da ditte ed organizzazioni private incaricate, in zona di operazioni fuori del territorio metropolitano, di lavori e di servizi connessi alle operazioni militari, nei confronti dei quali sia stata disposta dall'autorità competente la militarizzazione ai soli fini penali e disciplinari e che, per aver operato in zona di operazioni alle dipendenze dirette od indirette dell'autorità militare, abbiano subito la captività in campi di concentramento delle Nazioni Unite, o comunque fuori del territorio nazionale e delle ex colonie italiane, hanno diritto, per il periodo di captività e fino alla data di rimpatrio, ma comunque non oltre il 19 maggio 1947, ai seguenti assegni nella misura in vigore nell'indicato periodo di tempo, e per il grado militare cui sono equiparati ai sensi del successivo articolo 2:

stipendio o paga;

aggiunta di famiglia o indennità di caro-vita;

soprassoldo coloniale o assegno speciale giornaliero previsti per le rispettive zone di operazioni;

soprassoldo di operazioni;

indennità militare.

(È approvato).

Art. 2.

Ai fini del trattamento economico di cui al precedente articolo 1 l'equiparazione di rango al grado militare dei personali civili, secondo la qualifica rivestita, è stabilita come appresso:

Dirigenti:

titolare, amministratore delegato - *Capitano*;
direttore, procuratore - *Tenente*;

Impiegati:

direttori di officina - *Sottotenenti*;
ragionieri - *Id.*;
capi servizio - *Id.*;
aiuti e qualifiche corrispondenti - *Id.*;
capi magazzinieri - *Id.*

Operai:

capi officina - *Maresciallo ordinario*;
magazziniere, capi operai, operai specializzati e autisti - *Sergente*;
manovali - *Soldato*.

(È approvato).

Art. 3.

I pagamenti già effettuati, a titolo di assegni di prigionia, da parte dell'Amministrazione militare italiana, ai connazionali civili già dipendenti dalle ditte ed organizzazioni private indicate all'articolo 1, poi catturati dalle Forze armate delle Nazioni Unite e rinchiusi in campi di concentramento provvisori, sono validi per il periodo di accertata permanenza in detti campi.

(È approvato).

Art. 4.

Agli eredi e agli aventi causa del personale di cui all'articolo 1, disperso o deceduto dopo la cattura, spetta il trattamento economico previsto dalla presente legge fino alla data della morte accertata o della dichiarazione di irreperibilità, e comunque non oltre il 28 febbraio 1947 per i militarizzati scomparsi nello scacchiere balcanico e non oltre il 30 luglio 1946 per i militarizzati dispersi negli altri scacchieri operativi. È fatto salvo ogni loro diverso titolo a liquidazione di assegni di pensione di guerra secondo le norme vigenti.

(È approvato).

Art. 5.

È fatto obbligo alle Amministrazioni militari di recuperare e versare in entrata del Tesoro le somme a suo tempo depositate dalle ditte ed organizzazioni di cui all'articolo 1, a titolo di garanzia presso gli uffici del Commissariato per le emigrazioni e la colonizzazione, o presso istituti bancari, per le spese relative al viaggio di rimpatrio dei lavoratori sino al luogo di residenza, a norma dei contratti collettivi di lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese private.

(È approvato).

Art. 6.

La maggiore spesa di complessive lire 200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge verrà fronteggiata per lire 100.000.000 mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo n. 48 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio 1951-52 e per lire 100 milioni mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo n. 222 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Concessione di un'indennità, per una volta tanto, ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti, collocati in congedo senza diritto a trattamento di quiescenza » (N. 2423) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Concessione di una indennità, per una volta tanto, ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati o tratte-

IV COMMISSIONE (Difesa)

59ª RIUNIONE (11 luglio 1952)

nuti, collocati in congedo senza diritto a trattamento di quiescenza», già approvato dalla Camera dei deputati.

Anche su questo disegno di legge non abbiamo il parere della Commissione di finanza, ma i termini essendo scaduti, possiamo deliberare in merito.

Dichiaro aperta la discussione generale.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Prima che si inizi la discussione desidero dare alla Commissione qualche chiarimento. Il presente progetto è stato lungamente discusso alla Camera dei deputati perchè si è cercato di venire incontro, nel miglior modo possibile, alle esigenze delle categorie, veramente benemerite, previste dal disegno di legge.

La Camera ed il Governo si sono proposti di migliorare le condizioni del testo originario. Infatti esso stabiliva che l'indennità fosse concessa soltanto a coloro che erano stati collocati in congedo dal 1° gennaio 1949 al 15 aprile 1951. In tal caso avrebbero beneficiato del provvedimento non più di 3 mila persone. La Camera, con il consenso del Governo, ha apportato una modificazione in base alla quale l'indennità è concessa a tutti i sottufficiali, graduati e militari già trattenuti da qualsiasi data o richiamati anteriormente al 1° gennaio 1949 e collocati o da collocarsi in congedo anche posteriormente alla data di cessazione dello stato di guerra. Con questo emendamento il numero di coloro che potranno beneficiare del disegno di legge si avvicina a 10 mila.

Inoltre il testo originario del disegno di legge prevedeva la liquidazione di una indennità pari a 15 giorni o mezza mensilità dell'ultimo stipendio, per ogni anno di servizio prestato. La Commissione della Camera, prima col parere contrario, poi favorevole, della Commissione finanze e tesoro ha elevato l'indennità portandola ad una mensilità o a 30 giorni di paga base. L'onere finanziario, che era originariamente di 150 milioni, è così salito a 350 milioni.

Sono il primo a riconoscere che anche con queste modificazioni il trattamento non è quello che sarebbe desiderabile. Però alla Camera si è avuta l'unanimità dei consensi, compresa l'approvazione dell'estrema sinistra, la quale riconobbe che il Governo aveva fatto quello che poteva riuscendo a trovare nelle pieghe del bilancio 200 milioni oltre quelli già stanziati.

PALERMO. Bastano due cannoni di meno!

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ma senza i cannoni anche i carabinieri possono diventare inutili. Comunque abbiamo avuto l'approvazione unanime della Commissione della Camera. Non era possibile fare di più. Stante l'opposizione della Commissione finanze e tesoro, non è stato possibile fare storni di bilancio e i fondi sono stati rinvenuti nelle normali voci di bilancio.

Il provvedimento è urgente perchè è vivamente atteso dagli interessati. Pertanto prego la Commissione del Senato di volere approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

CERICA, *relatore*. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario ho ben poco da aggiungere.

Indubbiamente si tratta di un provvedimento necessario poichè parecchi di questi richiamati furono distolti dalle loro attività civili e trattenuti in servizio per lungo tempo.

Sarebbe stato augurabile che si potesse concedere un trattamento migliore, scaglionando magari lo stanziamento in due esercizi successivi. Ma si tratta di cosa urgente e, poichè non ritengo opportuno ritardare l'approvazione del disegno di legge con proposte di emendamenti, mi associo a quanto detto dall'onorevole Sottosegretario ed invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PALERMO. Indubbiamente gli interessati attendono questo disegno di legge, ed è quindi bene vararlo rapidamente. Però deve restare inteso che il provvedimento è quanto mai inadeguato a quelle che sono le benemerienze di questa categoria. Si tenga presente che taluni di questi carabinieri sono stati congedati quando stavano per maturare il diritto alla pensione e quindi l'indennità concessa appare veramente modesta.

Voglio ricordare che sono all'esame del Parlamento due proposte di legge: una di iniziativa del compianto senatore Bibolotti, da me firmata, e di cui è relatore il senatore Cadorna, con la quale si propone di concedere la pensione a coloro che abbiano prestato servizio per almeno 10 anni, e l'altra di iniziativa del deputato Cuttitta e di altri deputati che prevede un trattamento più favorevole di quello concesso dal disegno di legge in esame.

Mi dichiaro favorevole all'approvazione di questo disegno di legge, ma deve rimanere inteso che con ciò non è preclusa la possibilità di future leggi che migliorino il trattamento che noi oggi concediamo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame e all'approvazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, già trattenuti da qualsiasi data o richiamati anteriormente al 1° gennaio 1949, collocati o da collocarsi in congedo dalla data della cessazione dello stato di guerra (15 aprile 1946), senza aver compiuto il periodo minimo di servizio per aver diritto a pensione, compete una indennità, per una volta tanto, pari ad una mensilità di stipendio o 30 giorni di paga base, integrati dall'importo mensile della indennità militare e della indennità militare speciale, e dal dodici-

cesimo della tredicesima mensilità, per ogni anno di servizio prestato dalla data del trattenimento o dell'ultimo richiamo.

(È approvato).

Art. 2.

La spesa di complessive lire 350.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, graverà sullo stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1951-52 e verrà fronteggiata mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo n. 272 dello stato di previsione predetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appor-
tare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11.